



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI
E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA
Ufficio II – Gare e contratti

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'appalto dei servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto esecutivo – con omissione del livello precedente di progettazione ai sensi dell'art. 41, c. 5, del d.lgs. n. 36/2023 – e del piano di sicurezza e coordinamento dei «Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate dei reparti detentivi Giudiziario e Penale e di adeguamento delle sezioni detentive al D.P.R. 230/2000 presso la Casa Circondariale di Firenze 'Sollicciano'» ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023.

CIG: B8D87EC8C2

CUP: J12J25000060001

GARA: 5661998

Valore stimato dell'appalto:	euro 536.361,79 IVA esclusa
di cui importo costituente prezzo fisso:	euro 348.635,16 (65%)
di cui importo assoggettabile a ribasso:	euro 187.726,63 (35%)

Data pubblicazione bando GUUE:	30 ottobre 2025
Data inizio presentazione offerte:	5 novembre 2025
Termine richiesta chiarimenti:	26 novembre 2025, ore 12.00
Data limite per presentazione offerte:	9 dicembre 2025, ore 12.00
Data apertura offerta tecnica:	12 dicembre 2025, ore 10.00

Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA	4
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1 DURATA	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE...	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	14
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	15
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.	16
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	17
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE	18
7. AVVALIMENTO	19
8. SUBAPPALTO.....	20
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	20
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	20
11. SOPRALLUOGO.....	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	22
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	24
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	25

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	25
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	25
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	26
15.7 DICHIARAZIONE CIRCA I REQUISITI SPECIALI.....	28
16. OFFERTA TECNICA	28
17. OFFERTA ECONOMICA	29
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	29
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	34
18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI TECNICI.....	34
18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	35
18.5 PUNTEGGIO COMPLESSIVO DEL CONCORRENTE	35
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	36
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	36
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	36
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	37
24. VERIFICA DELLA DOCUMETNAZIONE AMMINISTRATIVA	37
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	38
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	39
27. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	40
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	40
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	41
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41

PREMESSE

Con provvedimento prot. n. 0033660.ID del 28 ottobre 2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare i «Servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto esecutivo – con omissione del livello precedente di progettazione ai sensi dell’art. 41, c. 5, del d.lgs. n. 36/2023 – e del piano di sicurezza e coordinamento relativi ai “Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate dei reparti detentivi Giudiziario e Penale e di adeguamento delle sezioni detentive al D.P.R. 230/2000 presso la Casa Circondariale di Sollicciano”» conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB.

L’affidamento avviene mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento è prevista pari a **9 mesi** dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze (codice NUTS ITE14).

CIG: B8D87EC8C2

CUP: J12J25000060001

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del Codice, è l’arch. Daniela Di Croce, daniela.dicroce@giustizia.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 4 del Codice (di seguito Responsabile di fase), è il dott. Stefano Rinaudo, stefano.rinaudo@giustizia.it.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dai documenti messi a disposizione da Consip s.p.a..

L’operatore economico che riscontri malfunzionamenti o il mancato funzionamento della PAD è tenuto a documentare il malfunzionamento, avvisare tempestivamente la stazione appaltante in modo ufficiale inviando una pec ad ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacerit.it e, per conoscenza, a stefano.rinaudo@giustizia.it e contattare l’assistenza tecnica della piattaforma, richiedendo il rilascio di un n. di ticket.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette

circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/scheda_di_sintesi_gare_o_contratti?contentId=SBG1477038

unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Regole del sistema di e-procurement di Consip", che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate, consultabili al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento 910/2014/UE eIDAS (di seguito Regolamento eIDAS);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento eIDAS;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) allegato 1 – domanda di partecipazione;
- c) allegato 2 – documento di gara unico europeo;
- d) allegato 3 – dichiarazione requisiti speciali;
- e) allegato 4 – dichiarazione esperienza progettista architettonico-coordinatore;
- f) disciplinare di gara;
- g) capitolato tecnico prestazionale;
- h) schema di contratto
- i) documento di indirizzo alla progettazione e allegati;
- j) documentazione fotografica;

k) patto di integrità;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link:

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/scheda_di_sintesi_gare_o_contratti?contentId=SBG1477038.

L'operatore economico invitato alla presente procedura si impegna a non diffondere a terzi il contenuto della documentazione di gara e a farne uso, nel rispetto della normativa in materia, unicamente ai fini dell'eventuale partecipazione alla stessa.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 12.00 di mercoledì 26 novembre 2025** attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/scheda_di_sintesi_gare_o_contratti?contentId=SBG1477038.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

In caso di malfunzionamento del sistema, la risposta ai quesiti sarà trasmessa mediante PEC.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del decreto legislativo n.36/2023 (di seguito anche Codice), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti dello stesso comprometterebbe gli aspetti di funzionalità, fruibilità e non sarebbe coerente con gli obiettivi strategici dell'intervento stesso.

Tabella 1

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione Esecutiva , contenente gli elementi del livello di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica omissa <i>ai sensi dell'art. 41 comma 5 D.lgs. 36/2023</i>	71220000-6	536.361,79 €
Valore stimato dell'appalto		536.361,79 €

L'importo stimato dell'appalto è al netto di IVA. Esso è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17 giugno 2016, come di seguito dettagliato.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi determinati ai sensi del dm 17 giugno 2016, come modificato dal d.lgs. n. 36/2023 all. I.13:

Tabella 2 – Categorie, ID e tariffe

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA (PFTE)							
Categorie d'opera	ID. OPERE		Grado complessità <<G>>	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese e oneri (10%)
	Codice	Descrizione					
Edilizia	E.16	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	1,20	4.255.000,00 €	QbI.01	24.293,70 €	2.429,37 €
					QbI.12	5.398,60 €	539,86 €
					QbI.15	1.349,65 €	134,96 €
					QbI.16	2.699,30 €	269,93 €
					QbII.01	62.083,90 €	6.208,39 €
					QbII.02	10.797,20 €	1.079,72 €
					QbII.07	5.398,60 €	539,86 €
					QbII.17	13.496,50 €	1.349,65 €
					QbII.18	16.195,80 €	1.619,58 €
Impianti	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	660.000,00 €	QbI.01	3.430,76 €	343,08 €
					QbI.12	762,39 €	76,24 €
					QbI.15	190,60 €	19,06 €
					QbI.16	381,20 €	38,12 €
					QbII.01	6.099,12 €	609,91 €
					QbII.02	1.524,78 €	152,48 €
					QbII.07	762,39 €	76,24 €
					QbII.17	1.905,98 €	190,60 €
					QbII.18	2.287,17 €	

							228,72 €
Impianti	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	840.000,00 €	QbI.01	4.670,82 €	467,08 €
					QbI.12	1.037,96 €	103,80 €
					QbI.15	259,49 €	25,95 €
					QbI.16	518,98 €	51,90 €
					QbII.01	8.303,68 €	830,37 €
					QbII.02	2.075,92 €	207,59 €
					QbII.07	1.037,96 €	103,80 €
					QbII.17	2.594,90 €	259,49 €
					QbII.18	3.113,88 €	311,39 €
Impianti	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	1,30	1.745.000,00 €	QbI.01	12.284,79 €	1.228,48 €
					QbI.12	2.729,95 €	273,00 €
					QbI.15	682,49 €	68,25 €
					QbI.16	1.364,98 €	136,50 €
					QbII.01	21.839,62 €	2.183,96 €
					QbII.02	5.459,91 €	545,99 €
					QbII.07	2.729,95 €	273,00 €
					QbII.17	6.824,88 €	682,49 €
					QbII.18	8.189,86 €	818,99 €
Somma						244.777,65 €	24.477,76 €
Totale comprensivo di spese						269.255,41 €	

PROGETTAZIONE ESECUTIVA							
Categorie d'opera	ID. OPERE		Grado complessità <<G>>	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese e oneri (10%)
	Codice	Descrizione					
Edilizia	E.16	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	1,20	4.255.000,00 €	QbII.05	18.895,10 €	1.889,51 €
					QbIII.01	18.895,10 €	1.889,51 €
					QbIII.02	35.090,90 €	3.509,09 €
					QbIII.03	10.797,20 €	1.079,72 €
					QbIII.04	5.398,60 €	539,86 €
					QbIII.05	5.398,60 €	539,86 €
					QbIII.06	8.097,90 €	809,79 €
					QbIII.07	26.993,00 €	2.699,30 €
Impianti	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	660.000,00 €	QbII.05	2.668,37 €	266,84 €
					QbIII.01	5.717,93 €	571,79 €
					QbIII.02	1.905,98 €	190,60 €
					QbIII.03	1.905,98 €	190,60 €
					QbIII.04	762,39 €	76,24 €
					QbIII.05	1.143,59 €	114,36 €
					QbIII.06	1.143,59 €	114,36 €
					QbIII.07	3.811,95 €	381,20 €
Impianti	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	840.000,00 €	QbII.05	3.632,86 €	363,29 €
					QbIII.01	7.784,70 €	778,47 €
					QbIII.02	2.594,90 €	259,49 €
					QbIII.03	2.594,90 €	259,49 €
					QbIII.04	1.037,96 €	103,80 €

					QbIII.05	1.556,94 €	155,69 €
					QbIII.06	1.556,94 €	155,69 €
					QbIII.07	5.189,80 €	518,98 €
Impianti	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	1,30	1.745.000,00 €	QbII.05	9.554,84 €	955,48 €
					QbIII.01	20.474,65 €	2.047,46 €
					QbIII.02	6.824,88 €	682,49 €
					QbIII.03	6.824,88 €	682,49 €
					QbIII.04	2.729,95 €	273,00 €
					QbIII.05	4.094,93 €	409,49 €
					QbIII.06	4.094,93 €	409,49 €
					QbIII.07	13.649,76 €	1.364,98 €
Somma						242.823,98 €	24.282,40 €
Totale comprensivo di spese						267.106,38 €	

L'appalto è finanziato con fondi tratti dal bilancio passivo di questo Ministero. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

3.1 DURATA

Il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento è definito complessivamente in **150 giorni**, distinti nelle singole fasi secondo la tabella 3.

Tabella n. 3 – Indicazione della durata massima delle fasi del servizio da affidare

Descrizione delle prestazioni	CPV	Durata massima
Fase I – Consegna del piano di lavoro e del cronoprogramma attività	71220000-6	10 giorni
Fase II – Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	71220000-6	140 giorni

Si specifica che:

- il termine di ultimazione di ciascuna fase decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione;
- non sono computati nei termini di cui alla tabella 3, i tempi necessari per la verifica preventiva dei progetti, per la validazione degli stessi e per l'approvazione della stazione appaltante;
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ciascuna fase si applica la penale nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T.I., dai singoli operatori economici aderenti al contratto di rete o al G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. Alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero anche in forma individuale qualora partecipano alla medesima gara in raggruppamento temporaneo, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 65 comma 2 lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo

del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi degli articoli 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 95, comma 3, del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, comma 6, del Regio Decreto n. 267/1942, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto Regio Decreto, ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato. L'impresa può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento, non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25 del Codice.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di R.T.I., costituiti e costituendi, i requisiti sono posseduti da tutti i componenti.

In caso di G.E.I.E. i requisiti sono posseduti da tutti i soggetti del G.E.I.E.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (c.d. self cleaning).

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per ciascun professionista incluso nel gruppo di lavoro

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività del soggetto personalmente responsabile dell'incarico, ove tale requisito sia indicato come necessario nella tabella 5.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

d) I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'albo del professionista incaricato.

Requisiti dei soggetti inseriti nel gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà includere le funzioni/ruoli di cui alla seguente tabella 4. I soggetti inseriti nel gruppo dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

Tabella 4 – Struttura del gruppo di lavoro

Fase	Ruolo/funzione	Qualifica – titolo di studio professionale	Unità di personale minimo per ciascun ruolo/funzione
	Progettista architettonico e coordinatore della progettazione	Architetto/Ingegnere con diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica iscritto alla sezione A del relativo ordine professionale da almeno 10 anni	1 (può coincidere con altri ruoli)
	Progettista impianti elettrici	Tecnico abilitato iscritto al relativo ordine/albo	1

Fase progettuale		da almeno 10 anni	(incompatibile con il ruolo di progettista impianti meccanici, può coincidere con altri ruoli)
	Progettista impianti meccanici	Tecnico abilitato iscritto al relativo ordine/albo da almeno 10 anni	1 (incompatibile con il ruolo di progettista impianti elettrici, può coincidere con altri ruoli)
	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	Tecnico abilitato iscritto al relativo ordine/albo in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008	1 (può coincidere con altri ruoli)

Struttura operativa minima del gruppo di lavoro:

La struttura minima del gruppo di lavoro relativa alla fase progettuale deve includere almeno 2 soggetti distinti.

I professionisti che espletano a qualsiasi titolo le attività oggetto del presente appalto saranno personalmente responsabili e nominativamente indicati nella composizione del gruppo di lavoro, parte dell'allegato 1 - Domanda di Partecipazione, con la specificazione di: nominativo, qualifica professionale, requisiti richiesti ed estremi di iscrizione all'Albo/elenco richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria per il professionista incaricato, come previsto nella precedente Tabella 4.

Deve essere precisata (utilizzando la colonna "ruolo" nella tabella) la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto su base annua della medesima.

Si precisa che l'indicazione di un gruppo di lavoro conforme almeno alla struttura operativa minima indicata nel presente paragrafo è requisito di partecipazione alla gara.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque esercizi disponibili, antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara (es. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) per un importo complessivo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del servizio a base di gara e precisamente euro **268.180,90 IVA esclusa**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Un elenco, **per ogni ID opera** di cui alla successiva tabella 5, di servizi tecnici di **progettazione di lavori**, espletati nell'ultimo **decennio** antecedente alla data di pubblicazione del bando, il cui importo complessivo sia almeno pari a quello delle opere progettate. Gli importi sono da considerarsi al netto dell'imposta per il valore aggiunto (IVA).

Tabella 5 - Categorie, ID opere e importi minimi dei lavori progettati da inserire nell'elenco.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza legge 143/1949	Valore delle opere	Importo complessivo minimo dei lavori progettati per l'elenco dei servizi
Edilizia - E.16 – Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	I/d	Euro 4.255.000,00	Euro 4.255.000,00
Impianti - IA.01 – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/a	Euro 660.000,00	Euro 660.000,00
Impianti - IA.02 – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/b	Euro 840.000,00	Euro 840.000,00
Impianti - IA.04 – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	II/a	Euro 1.745.000,00	Euro 1.745.000,00

Si precisa che:

- Sono ammessi nell'elenco servizi di progettazione di ciascuno dei tre livelli previsti al d.lgs. 50/2016 nonché dei due livelli di cui al d.lgs. 36/2023;
- Ciascuno dei servizi inseriti in elenco deve essere stato prestato interamente (ad. es. un progetto di fattibilità tecnico-economica ultimato ed approvato);
- Possono essere inseriti solo i servizi iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato.
- Ai fini dell'inserimento dell'elenco non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati.
- L'approvazione dei servizi di progettazione si intende riferita alla data di validazione della progettazione, in base a quanto disposto dall'art. 42, c. 4, d.lgs. n. 36/2023 (o dei corrispondenti riferimenti del d.lgs. n. 50/2016).
- Possono essere inseriti anche servizi svolti per committenti private. In tali casi non è richiesto il requisito dell'approvazione del progetto, ma la sola ultimazione dello stesso.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea i servizi di ingegneria ed architettura sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa vigente nei rispettivi paesi.

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita mediante:

- certificati di regolare esecuzione, rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, accompagnate dalle relative fatture quietanzate;
- contratti stipulati con privati corredati di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il giovane professionista deve essere indicato nella domanda di partecipazione.

In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera d) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità tecnico-professionale.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alle prestazioni di sola progettazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, indipendentemente dalla quota di partecipazione e di esecuzione dichiarate.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti nella categoria/ID oggetto del presente appalto.

Qualora per la comprova dei requisiti venga indicata una prestazione che è stata eseguita congiuntamente da due o più operatori economici, l'operatore economico concorrente deve indicare in termini percentuali la sua

quota di esecuzione della prestazione.

Se il giovane professionista sia una parte del raggruppamento temporaneo, l'obbligo di apportare una quota-parte del requisito di capacità tecnico-professionale non sussiste per quest'ultimo e la quota di esecuzione viene dichiarata solo a fini curriculari. In tal caso il requisito di qualificazione per la copertura della quota di esecuzione assunta dal giovane professionista dovrà essere posseduto complessivamente dagli altri componenti del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti di capacità economico finanziaria.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lettera a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera d) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66, comma 1, lettera g), ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (*cd. avvalimento professionale*), il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un'impresa ausiliaria per comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto 6.1, lett. a) solo se l'impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

Divieto di subappalto "a cascata".

Stante la specificità della natura della prestazione progettuale relativa ad un bene oggetto di tutela nonché finalizzata alle esigenze di natura penitenziaria, le prestazioni subappaltabili non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Quota riservata di subappalto

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Trattandosi di servizi di natura meramente intellettuale non è prevista l'indicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo può essere effettuato **entro 7 giorni dal termine per la presentazione delle offerte**, previo appuntamento con la Direzione della Casa circondariale NC di Firenze 'Sollicciano' con sede in Via Girolamo Minervini 2/R – 50142 Firenze (FI) n. tel 055.73721, e-mail cc.sollicciano.firenze@giustizia.it, pec prot.cc.sollicciano.firenze@giustiziacert.it, da contattare direttamente a cura dell'operatore economico interessato.

Trattandosi di struttura penitenziaria soggetta a protocolli di sicurezza interna, la richiesta di deve essere presentata **almeno 2 giorni lavorativi prima** della data richiesta, al fine di consentire i controlli sul personale incaricato al sopralluogo da parte della Direzione. Qualora l'autorizzazione sia negata, il concorrente ha facoltà di reiterare la richiesta di cui al periodo precedente, indicando diverso soggetto.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. In caso di firma digitale **si raccomanda di utilizzare il formato PAdES**.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00** del giorno **9 dicembre 2025** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle Regole di e-procurement di Consip, di

seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **330 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le

inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (par. 15.1);
- 2) documentazione in caso di concordato preventivo con continuità aziendale (par. 15.2);
- 3) DGUE (par. 15.3)
- 4) Eventuale procura;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
- 7) attestazione di pagamento del contributo ANAC;
- 8) dichiarazione circa i requisiti speciali;
- 9) eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva;

10) patto di integrità.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello presente nella documentazione di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, c. 1, lett. g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. b, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 6, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

2) la dichiarazione di avvalimento;

3) il contratto di avvalimento, anche misto.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d) dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

c. di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

c. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente <indicare il nominativo>, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante

a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

c. di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

b. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente <indicare il nominativo>, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per i consorzi stabili e i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del Codice

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi

[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

15.7 DICHIARAZIONE CIRCA I REQUISITI SPECIALI

Il possesso del requisito deve essere dichiarato unitariamente utilizzando l'**Allegato 3 – Dichiarazione requisiti speciali**.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nell'apposita sezione della PAD. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 ed è costituita dai seguenti documenti:

- a) **(a pena di inammissibilità)** documento denominato "Offerta tecnica", generato dal Sistema e contenente una sintesi delle migliori tecniche offerte in relazione ai criteri descritti al paragrafo 18.1 del presente disciplinare. Il documento deve essere compilato attraverso il sistema, scaricato in formato .pdf e sottoscritto digitalmente.

- b) **(a pena di inammissibilità)** documentazione consistente in max n. 3 schede formato A3, solo fronte, *una* per ogni servizio analogo presentato, a libera rappresentazione (per il criterio 1);
- c) **(a pena di inammissibilità)** relazione, complessivamente max n. 3 pagine formato A4, solo fronte (per i sub-criteri da 2.1 a 2.3);
- d) (ove sia valorizzato il sub-criterio 3.1) copia del titolo del soggetto designato quale progettista architettonico-coordinatore nonché copia dell'allegato 4;
- e) (ove siano valorizzati i sub-criteri 3.2, 3.3 e 3.4) copia delle certificazioni firmate digitalmente per conformità agli originali;
- f) (ove sia valorizzato il sub-criterio 4.1) certificato conforme alla normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17024 del soggetto, inserito nel gruppo di lavoro, esperto in materia di aspetti ambientali ed energetici.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella PAD, secondo le indicazioni sotto riportate. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, **il ribasso percentuale unico offerto che dovrà essere applicato, ai fini della determinazione del valore contrattuale, sull'importo assoggettabile al ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del Codice (corrispondente al 35% del valore del corrispettivo determinato ai sensi del dm 17 giugno 2016 e pari ad euro 187.726,63).**

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Tale percentuale verrà riportata sulla dichiarazione d'offerta generata dalla Piattaforma in formato *.pdf* "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare a questa Stazione appaltante attraverso la Piattaforma dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio Personal Computer;
- sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati all'art. 15.1 (Domanda di partecipazione).

Con la presentazione dell'offerta, inoltre, il concorrente manifesta l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo di **330 giorni** come indicato nel Bando di gara;

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il

cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica							
N.	Criteri di Valutazione	Punti Max Criteri	N.	Sub Criteri di Valutazione	Punti Max Sub Criteri	Punti D Max	Punti T Max
1	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di 3 servizi analoghi svolti negli ultimi 10 anni	21,0	1.1	Esperienza dell'operatore economico relativa alla progettazione di interventi che abbiano avuto come principale obiettivo il risanamento di opere in calcestruzzo armato.	21,00	10,00	
2	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Documento di Indirizzo alla Progettazione	30,0	2.1	Qualità ed innovatività della proposta progettuale per il recupero degli elementi prefabbricati in calcestruzzo armato	30,00	11,00	
			2.2	Qualità ed innovatività della proposta relativamente al piano di manutenzione dell'opera, con particolare riguardo verso gli aspetti manutentivi delle facciate inclinate dei due padiglioni		11,00	
			2.3	Efficacia delle soluzioni proposte in materia di sicurezza del cantiere, in previsione della suddivisione dei lavori in 4 fasi successive e alla necessità di garantire al contempo il proseguo dell'ordinaria attività dell'Istituto penitenziario		8,00	
3	Adeguatezza della struttura organizzativa	21,0	3.1	Adeguatezza della figura del Progettista architettonico – coordinatore del progetto in relazione alla qualificazione professionale, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto	a) Qualificazione		
					a.1) Master I o II livello		2,00
					a.2) Scuola di specializzazione/Dottorato		3,00
					b) Esperienza lavorativa nel recupero delle strutture in calcestruzzo armato		
					b.1) Triennale		1,00
					b.2) Quinquennale		1,50
					b.3) Decennale		4,00
			3.2	Certificazioni possedute dall'operatore economico - QUALITA'	a) UNI EN ISO 45001 (sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)		1,00
					b) UNI EN ISO 9001 (Sistemi di gestione per la qualità)		1,00
					c) UNI EN ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale)		1,00
					d) SA 8000 (Sistemi per lo sviluppo sostenibile e tematiche sociali)		1,00
					e) ISO 37001 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione)		1,00
					f) ISO/IEC 27001 (Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni)		1,00
					g) ISO 30415 (Sistema di gestione per il rispetto dei principi di diversità e inclusione)		1,00
			3.3		a) 1 stella	2,50	0,50

				Certificazioni possedute dall'operatore economico - RATING DI LEGALITA'	b) tra 1 e 2 stelle			0,75
					c) 2 stelle			1,00
					d) tra 2 e 3 stelle			1,25
					e) 3 stelle			2,50
			3.4	Pari opportunità di genere e generazionale	Certificazione UNI/PDF 125:2022 (Sistemi di gestione per la parità di genere)	2,50		2,50
4	Criteri premianti di cui al D.M. 23/06/2022 n. 256 (AM per l'affidamento del servizio di progettazione)	8,0	4.1	Competenza tecnica dei progettisti (rif. 2.7.1 CAM)		8,00		8,00
Totale						80,00	51,00	29,00

CRITERIO 1 – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA DESUNTA DA UN NUMERO MASSIMO DI 3 SERVIZI ANALOGHI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI (MAX PUNTI 21)

L’operatore economico dovrà comprovare l’esperienza acquisita nel campo della progettazione di opere di manutenzione straordinaria con particolare riguardo ad interventi di risanamento del calcestruzzo armato, desumibile da un numero massimo di tre servizi analoghi a quello oggetto di affidamento. Si fa riferimento ad incarichi espletati negli ultimi 10 anni a far data dalla pubblicazione del bando di gara.

Documentazione richiesta: A tal fine il concorrente dovrà compilare l’apposita sezione della Scheda tecnica presente a sistema (cfr. par. 16, lett. d del presente disciplinare) e allegare un numero massimo di n. 3 schede formato A3, solo fronte, **una** per ogni servizio analogo presentato, a libera rappresentazione. Ciascuna scheda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui al par. 15.1.

La valutazione di tale criterio avviene sulla base dei parametri descritti al paragrafo successivo, mediante l’attribuzione dei coefficienti di cui alla **Tabella di valutazione dei criteri discrezionali**, di cui al par. 18.2 del presente disciplinare.

SUB CRITERIO 1.1 – ESPERIENZA DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI CHE ABBIANO AVUTO COME PRINCIPALE OBIETTIVO IL RISANAMENTO DI OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO (MAX PUNTI 21 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: DISCREZIONALE)

Parametri valutativi:

- esperienza documentata negli interventi di recupero delle strutture di calcestruzzo armato e nell’impiego di tecniche e materiali innovativi impiegati per la risoluzione del degrado;
- chiarezza espositiva, qualità di rappresentazione e dettaglio delle soluzioni progettuali.

CRITERIO 2 – QUALITÀ DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E COERENZA CON GLI INDIRIZZI STABILITI DAL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (MAX PUNTI 30)

Documentazione richiesta: A tal fine il concorrente dovrà compilare l’apposita sezione della Scheda tecnica presente a sistema (cfr. par. 16, lett. d del presente disciplinare) e allegare una **relazione, di massimo n. 3 pagine relativa ai sub criteri 2.1-2.3, formato A4, solo fronte**. La valutazione di tale criterio avviene sulla base dei subcriteri descritti nei paragrafi successivi, mediante l’attribuzione, per ciascun subcriterio, dei coefficienti di cui alla **Tabella di valutazione dei criteri discrezionali**, di cui al par. 18.2 del presente disciplinare.

SUB CRITERIO 2.1 – QUALITÀ ED INNOVATIVITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PER IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO (MAX PUNTI 11 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: DISCREZIONALE)

Parametri valutativi:

- soluzione proposta con impiego di tecniche e materiali innovativi e tecnologie di ultima generazione per il recupero del calcestruzzo armato prefabbricato e dei relativi giunti di tipo strutturale;
- durabilità nel tempo e sostenibilità ambientale della soluzione proposta.

SUB CRITERIO 2.2 – QUALITÀ ED INNOVATIVITÀ DELLA PROPOSTA RELATIVAMENTE AL PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA, CON PARTICOLARE RIGUARDO VERSO GLI ASPETTI MANUTENTIVI DELLE FACCIATE INCLINATE DEI DUE PADIGLIONI (MAX PUNTI 11 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: DISCREZIONALE)

Parametri valutativi:

- Soluzioni che garantiscano il più possibile una facilità degli interventi manutentivi futuri tenendo conto dei costi di ciclo vita e accessibilità dei materiali;
- Efficacia delle soluzioni proposte che mirino a ridurre il più possibile la necessità di accesso alle superfici da mantenere e che migliorino l'autoprotezione dei materiali stessi;
- Previsione di sistemi di monitoraggio innovativi per agevolare interventi tempestivi.
- Approccio progettuale che preveda l'impiego di materiali e tecnologie a "lunga vita utile".

SUB CRITERIO 2.3 – EFFICACIA DELLE SOLUZIONI PROPOSTE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL CANTIERE, IN PREVISIONE DELLA SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN 4 FASI SUCCESSIVE E ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE AL CONTEMPO IL PROSEGUO DELL'ORDINARIA ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO PENITENZIARIO (MAX PUNTI 8 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: DISCREZIONALE)

Parametri valutativi:

- Qualità e chiarezza della soluzione proposta per la gestione logistica del cantiere, in virtù del contesto penitenziario, attraverso la redazione di un layout distributivo dettagliato, soprattutto dal punto di vista temporale, al fine di evitare sovrapposizioni e/o interferenze;
- Ottimizzazione delle attività, con l'obiettivo di ridurre al minimo il tempo in esercizio dei presidi di protezione collettiva all'esterno dell'edificio;
- Approccio metodologico per il controllo dell'area di cantiere e dei suoi accessi.

CRITERIO 3 – ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA (MAX PUNTI 21)

SUB CRITERIO 3.1 – (ADEGUATEZZA DELLA FIGURA DEL PROGETTISTA ARCHITETTONICO COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE IN RELAZIONE ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, ALLE PRINCIPALI ESPERIENZE ANALOGHE ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO) (MAX PUNTI 9 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

Ai fini della valutazione di tale sub criterio, dovranno essere compilate le corrispondenti sezioni della scheda tecnica presente a sistema (cfr. par. 16, lett. d del presente disciplinare), **allegando:**

(i) quanto alla qualificazione, copia del titolo dichiarato, sottoscritta con firma digitale per conformità all'originale. In caso di mancata allegazione del titolo di studio posseduto sarà attribuito un punteggio pari a zero.

(ii) quanto all'esperienza lavorativa, il modello **allegato 4 – dichiarazione esperienza progettista architettonico-coordinatore della progettazione**, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, recante l'elenco degli incarichi di progettazione/direzione dei lavori di recupero delle strutture in calcestruzzo armato, da cui risulti il possesso del requisito dichiarato.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza lavorativa, per ciascun incarico dichiarato nell'elenco dovranno essere indicate le seguenti informazioni: soggetto committente, descrizione dell'incarico e una data precisa di inizio e fine incarico, la durata dell'incarico espressa in mesi (si precisa che periodi superiori a giorni 15 si computano convenzionalmente in 1 mese). Qualora fossero dichiarati incarichi svolti

in periodi temporali concomitanti, l'esperienza maturata sarà computata una volta sola (es. In caso di indicazione di "Incarico 1 periodo 01/03/2024-30/06/2024 4 mesi" e "Incarico 2 periodo 01/05/2024-30/09/2024 5 mesi", la Commissione giudicatrice valuterà un'esperienza maturata di 7 mesi, valutando solo una volta il periodo concomitante 01/05/2025-30/06/2025). Nel caso in cui la durata dell'esperienza dichiarata nella scheda tecnica sia diversa da quella risultante dall'allegato 4, la Commissione attribuirà il punteggio corrispondente a quanto dettagliato nell'allegato stesso.

A motivo della natura strettamente personale dei compiti del progettista architettonico-coordinatore della progettazione, non è ammesso avvalimento premiale in relazione al titolo ed esperienza maturata del soggetto indicato in fase di gara.

SUB CRITERIO 3.2 – (CERTIFICAZIONI POSSEDUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO - QUALITÀ) (MAX PUNTI 7 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

e

SUB CRITERIO 3.3 - (CERTIFICAZIONI POSSEDUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO - RATING DI LEGALITÀ) (MAX PUNTI 2,5 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

e

SUB CRITERIO 3.4 - PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALE (MAX PUNTI 2,5 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

Ai fini della valutazione di tali sub criteri, dovranno essere compilate le corrispondenti sezioni della scheda tecnica presente a sistema (cfr. par. 16, lett. e del presente disciplinare), **allegando** le copie delle certificazioni stesse firmate digitalmente per conformità agli originali.

In caso di mancata dichiarazione dei requisiti ovvero nel caso non siano allegati i documenti richiesti a corredo degli stessi, sarà attribuito un punteggio pari a zero.

In caso di **operatori economici plurisoggettivi**, in considerazione della necessità di assicurare che gli aspetti premiali derivanti dal possesso delle certificazioni connotino l'organizzazione e la struttura operativa di ciascuno dei professionisti, il punteggio sarà attribuito unicamente nel caso in cui tutti i componenti possiedano ed allegino la relativa certificazione. Diversamente, sarà attribuito un punteggio pari a zero.

CRITERIO 4 – CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 23/06/2022 N. 256 (CAM) "CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE" (MAX PUNTI 8)

SUB CRITERIO 4.1 – COMPETENZA TECNICA DEI PROGETTISTI (RIF. 2.7.1 CAM) (MAX PUNTI 5 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

Sarà valutata la presenza **nel gruppo di lavoro** di cui al par. 6 di un progettista esperto in materia di aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, ad esempio quelli di cui al "par. 1.3.4 – Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova", oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali, purché tale certificazione di competenza sia rilasciata alle figure di cui all'art. 66 del d.lgs. 36/2023. Tale soggetto può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione.

Documentazione richiesta:

Ai fini della valutazione di tale sub criterio, dovrà essere compilata la corrispondente sezione della scheda tecnica presente a sistema (cfr. par. 16, lett. g e h del presente disciplinare), **allegando** la copia delle certificazioni in corso di validità rilasciati dagli organismi accreditati, firmate digitalmente per conformità agli

originali. In caso di mancata dichiarazione dei requisiti ovvero nel caso di assenza della documentazione richiesta in corrispondenza agli stessi verrà assegnato un punteggio pari a zero.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della **Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica** di cui al par. 18.1, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

Per ognuno dei sub-criteri discrezionali (1.1-2.3), ciascun componente della commissione, in una o più sedute riservate, attribuisce un coefficiente, variabile tra 0 e 1, secondo gli intervalli e le corrispondenti valutazioni, indicati nella **Tabella di valutazione dei criteri discrezionali**.

Viene determinata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun componente per ciascun sub-criterio. I coefficienti medi saranno arrotondati alla **seconda cifra decimale**.

Tabella di valutazione dei criteri discrezionali		
Descrizione della valutazione	Giudizio sull'elemento da valutare	Coefficiente
Gli elaborati sono illustrati in modo preciso, convincente ed esaustivo rilevando una piena rispondenza alle esigenze e alle richieste della Stazione Appaltante	<i>Eccellente</i>	1,0
Gli elaborati sono illustrati in modo preciso e convincente, rilevando una qualità generale notevolmente apprezzabile	<i>Ottimo</i>	0,8
Gli elaborati sono illustrati in modo convincente rilevando una qualità generale apprezzabile	<i>Buono</i>	0,6
Gli elaborati sono illustrati in modo sufficiente ma poco strutturato rilevando una qualità solo in parte soddisfacente	<i>Sufficiente</i>	0,4
Gli elaborati sono illustrati in modo lacunoso o poco rilevante o non del tutto rispondenti alle richieste della Stazione Appaltante	<i>Carente</i>	0,2
Gli elaborati sono assenti o del tutto carenti o non adeguati nel loro insieme alle richieste della Stazione Appaltante	<i>Non valutabile</i>	0

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della **Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**, di cui al par. 18.1, il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI TECNICI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti relativi agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo la seguente formula:

$$PTi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + Cni \times Pn$$

Dove:

PTi = punteggio tecnico concorrente i;

Cai = coefficiente relativo al criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente relativo al criterio di valutazione b, del concorrente i;

Cni = coefficiente relativo al criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione a;

Pb = punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione b;

Pn = punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno **sommati i punteggi tabellari**, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel **singolo criterio** nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:

$$PT_i = \frac{P_{criterio}}{P_{max}} \times PT_i$$

Dove:

Con PT_i si intende il punteggio del concorrente i a seguito della riparametrazione;

Con PT_i si intende il punteggio del concorrente i prima della riparametrazione;

Con P_{max} si intende il punteggio conseguito dal concorrente che ha conseguito il punteggio più alto per il criterio;

Con $P_{criterio}$ si intende il punteggio massimo per il criterio.

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio da attribuire alle offerte economiche presentate dai concorrenti è determinato secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

Se $R_i \leq R_{med}$

$$PE_i = \left(\frac{R_i}{R_{med}} \right)^\alpha \times x$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = x$$

Ove:

PE_i = punteggio economico dell'operatore economico i -esimo

R_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo sull'importo assoggettabile a ribasso;

R_{med} = media dei ribassi offerti;

α = coefficiente variabile pari a 0,2

X = punteggio massimo dell'offerta economica pari a 20.

18.5 PUNTEGGIO COMPLESSIVO DEL CONCORRENTE

Il punteggio complessivo attribuito dalla commissione è ottenuto dalla seguente formula:

$$P_{TOTi} = PT_i + PE_i$$

Dove:

P_{TOTi} = punteggio tecnico del concorrente i ;

PT_i = punteggio tecnico del concorrente i ;

PE_i = punteggio economico del concorrente i ;

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno **12 dicembre 2025 alle ore 10.00**.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica di tutti i concorrenti, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi all'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile di fase procede:

- a) a verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il Responsabile di fase procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico

finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha offerto il ribasso percentuale più elevato.

In caso di parità di ribasso, i concorrenti che lo hanno formulato, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine di 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il responsabile di fase redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo di cui al periodo precedente è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In relazione al punteggio tecnico, il criterio di anomalia dell'offerta si riferisce ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione di cui all'art. 18.3.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, anche avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile di fase richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile di fase procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorso inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della **polizza di responsabilità civile professionale** a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. In alternativa, l'aggiudicatario può trasmettere copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, ai seguenti indirizzi:

Codice di comportamento Ministero:

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/codice_di_comportamento_del_personale;

PIAO 2025-2027 Ministero: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1441092

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la condivisione, tramite PAD, di un apposito pacchetto dati, accessibile dall'operatore economico attraverso la voce di menù "accesso agli atti" e resa nota attraverso apposita comunicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la condivisione, tramite PAD, di un apposito pacchetto dati, accessibile dall'operatore economico attraverso la voce di menù "accesso agli atti" e reso nota attraverso apposita comunicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

L'accesso è consentito nelle medesime modalità di cui ai paragrafi precedenti ovvero contestualmente alla comunicazione di concessione dell'accesso.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile di fase al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa disponibile al presente link: <https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/privacy>

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO BIANCO